

Bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle attività economiche di piccole e medie dimensioni tenute al pagamento della TARI dell'anno 2020 al Comune di Venezia.

1 – Finalità del Bando

1. L'Amministrazione Comunale, nel quadro degli interventi finalizzati al sostegno dell'economia locale con specifico riferimento all'acuirsi della crisi economica causato dall'epidemia in atto da Covid-19, intende, ai sensi del par. 3.1 del Temporary Framework (art. 54 e seguenti del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), provvedere all'erogazione di contributi a fondo perduto, una tantum, alle attività economiche di piccole e medie dimensioni tenute al pagamento della Tari (per le utenze non domestiche) relativamente all'anno 2020 al Comune di Venezia.

2 - Ambito di applicazione – Dotazione finanziaria – Soggetti beneficiari - Effetti della presentazione della domanda.

1. Il presente Bando è rivolto alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc.), in possesso dei seguenti requisiti:

a) numero di dipendenti impiegati al 31/12/2020 uguale o inferiore a 50;

b) fatturato/reddito lordo annuo non superiore ai 5 milioni di euro nell'anno 2019 oppure non superiore ai 10 milioni di euro se l'attività svolta è afferente alle classi 7 "Alberghi con ristorante" e 8 "Alberghi senza ristorante".

2. La somma complessiva massima disponibile per l'erogazione dei contributi è stata determinata dall'Amministrazione Comunale in € 4.500.000,00.

3. Il contributo per ciascun soggetto richiedente non potrà, in ogni caso, superare l'importo massimo del 50% della TARI dovuta per l'anno 2020.

4. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e Regionale per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto.

5. La presentazione della domanda di contributo determina la sospensione dei termini di pagamento previsti per l'ultima rata della Tari 2020 emessa dal Gestore del tributo.

3. Soggetti esclusi dal bando

1. Sono esclusi dal bando tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.

2. Non possono partecipare al presente bando gli operatori economici in forma societaria il cui bilancio di esercizio sia consolidato nell'ambito di un gruppo che superi i parametri di fatturato e di dipendenti previsti al successivo art. 4 comma 1 lettere a) e b).

4 –Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al presente bando ed essere beneficiari dei contributi solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano una attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti:

a) numero di dipendenti impiegati al 31/12/2020 uguale o inferiore a 50;

b) fatturato annuo (ovvero componenti positivi o reddito lordo rispettivamente per i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario) non superiore ai 5 milioni di euro nell'anno 2019 oppure non superiore ai 10 milioni di euro se l'attività svolta è afferente alle classi 7 "Alberghi con ristorante" e 8 "Alberghi senza ristorante" come identificate nell'allegato B2 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2019";

c) non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

d) essere in grado di attestare una riduzione del fatturato (ovvero componenti positivi o reddito lordo rispettivamente per i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario) nell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto all'anno 2019.

Detto differenziale dovrà essere dichiarato in sede di domanda nel portale web messo a disposizione tramite l'indicazione degli importi relativi indicati come segue:

Anno 2019:

- o regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);
- o regime di vantaggio (Rigo LM2 dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
- o regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);

Anno 2020:

- o regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2021, Periodo d'imposta 2020);
- o regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020);
- o regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020);

in modo da attestarne il calo di fatturato/componenti positivi/reddito lordo e dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione, in sede di domanda, di estratto delle dichiarazioni sopra citate.

Per coloro i quali non fossero ancora in possesso delle dichiarazioni 2021 relative all'anno di imposta 2020, dovrà essere inserito il solo valore 2020 potendo fornire l'estratto della dichiarazione entro il 31 dicembre 2021 secondo modalità che saranno comunicate.

Per le attività economiche divenute operative a decorrere dal primo gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2019 i valori verranno riparametrati ad anno per poter determinare l'incidenza del calo di fatturato.

Per le attività economiche divenute operative dopo il 30 settembre 2019 e quindi impossibilitate oggettivamente a dimostrare la perdita di fatturato/componenti positivi/reddito lordo si provvederà ad assegnare lo stesso criterio di ponderazione relativamente alla media della medesima classe di appartenenza dell'utenza Tari distinte tra le attività operative nella terraferma del Comune e quelle in Venezia e Isole.

e) che l'attività economica è, al momento della presentazione della domanda, attiva con la relativa partita IVA;

f) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

5 – Criteri di determinazione dell'entità del contributo e classi ammesse

1. Il contributo economico spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di ripartizione del contributo.

2. Il contributo spettante ad ogni richiedente ammesso all'erogazione verrà calcolato sulla base del seguente criterio di ponderazione parametrato ("**fattore**") alla perdita di fatturato/reddito lordo dell'anno 2020 rispetto al 2019:

- a) **1:** in caso di perdita del fatturato/componenti positivi/reddito lordo dal 30% al 40%;
- b) **1,3:** in caso di perdita del fatturato/componenti positivi/reddito lordo dal 40% al 50%;
- c) **1,6:** in caso di perdita del fatturato/componenti positivi/reddito lordo dal 50% al 60%;
- d) **2:** in caso di perdita del fatturato/componenti positivi/reddito lordo oltre il 60%.

2. In caso di attività economiche divenute operative dopo il 30 settembre 2019 e quindi impossibilitate oggettivamente a dimostrare la perdita di fatturato/componenti positivi/reddito lordo, si provvederà ad assegnare lo stesso criterio di ponderazione relativamente alla media della medesima classe di appartenenza dell'utenza Tari distinte tra le attività operative nella terraferma del Comune e quelle in Venezia e Isole.

3. L'entità del contributo spettante a ciascuna attività ammessa al contributo viene determinato dalla seguente formula:

$$\text{Contributo}_i = 4.500.000,00 * (\text{dovuto}_i * \text{fattore}_i) / (\sum (\text{dovuto}_y * \text{fattore}_y))$$

dove:

i=al contributo dovuto e fattore spettante all'iesimo richiedente ammesso all'erogazione;
y=dovuto e fattore degli N soggetti ammessi richiedenti e ammessi all'erogazione;

4. Nella determinazione del "**dovuto**" si terrà conto dell'importo dovuto a titolo di TARI da ogni singola utenza richiedente relativamente a tutti gli immobili alla stessa riferibili ad esclusione delle Classi 1 (*Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto*) e 3 (*Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta*) così come previste nell'allegato B2 alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2019.

5. La classe n. 3 (*Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta*) viene ammessa al calcolo dell'importo dovuto dal contribuente solo nel caso in cui l'importo dovuto per la TARI del 2019 sia l'importo più elevato del totale dovuto TARI.

6 – Modalità di accettazione del contributo e ulteriori dichiarazioni

1. Successivamente alla domanda l'Amministrazione Comunale procederà a calcolare il contributo spettante a ciascun richiedente sulla base delle previsioni del precedente articolo e poi provvederà a comunicarlo al richiedente agli indirizzi dichiarati in sede di domanda.

2. Una volta ricevuta la comunicazione il richiedente potrà accettare il contributo rilasciando le dichiarazioni di cui al successivo punto 3, lettere a, b, c, d ed e. Il termine concesso per l'accettazione del contributo non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla data di invio della comunicazione.

3. Contestualmente alla comunicazione di accettazione il richiedente dovrà dichiarare tramite il portale messo a disposizione nel sito web del Comune di Venezia di:

- a. di aver sanato eventuali posizioni di debito Tares/Tari comunicate contestualmente all'importo del contributo mediante versamento o sottoscrizione di un piano di rateizzazione;
- b. di aver rinunciato agli eventuali contenziosi in essere aventi ad oggetto la Tares/Tari relative ad utenze nel territorio del Comune di Venezia;
- c. di non avviare nuovi contenziosi aventi ad oggetto la Tari per tutti gli anni di imposta fino al 2019 relativamente ad utenze nel territorio del Comune di Venezia;

- d. di non avviare nuovi contenziosi aventi ad oggetto la Tari anno di imposta del 2020 per utenze nel Comune di Venezia in quanto l'accettazione del contributo equivale alla acquiescenza al tributo Tari emesso dal Gestore;
- e. di essere in regola rispetto alle disposizioni della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19", dichiarando al proposito: che alla data del 31.12.2019 risultava:
- non essere soggetto a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
 - non aver ricevuto aiuti per il salvataggio ovvero di aver, al momento dell'accettazione del contributo, rimborsato il prestito o revocato la garanzia oppure
 - non aver ricevuto aiuti per la ristrutturazione ovvero di non essere più, al momento dell'accettazione del contributo, soggetto al piano di ristrutturazione
- ovvero, solo per i richiedenti con numero di dipendenti maggiori o uguali a 50 alla data del 31.12.2019:
- non essere in situazione di crisi alla data del 31.12.2019 secondo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
- f. di essere consapevole che l'attribuzione del contributo è subordinato alla verifica, da parte del Comune, negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA) disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:
- euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - euro 1.800.000 per tutte le altre imprese.
- g. l'IBAN del conto corrente su cui effettuare l'eventuale versamento nel caso previsto dal punto b) dell'art. 8 del presente bando.

7 - Modalità di presentazione delle istanze

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi di cui al presente Bando devono presentare domanda entro il termine perentorio delle ore 24.00 del 25.06.2021, salvo proroghe, utilizzando unicamente il portale on line dedicato nel sito web del Comune di Venezia.
2. Mediante la presentazione della domanda i richiedenti attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso. La domanda è infatti resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
3. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell'attività economica richiedente il contributo o da un soggetto debitamente delegato secondo il modello di delega previsto nel portale web dedicato.
4. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della domanda, sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: bandotari@comune.venezia.it.
5. La partecipazione al Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso citate.

8 - Modalità di erogazione del contributo

1. Le modalità di erogazione del contributo ai soggetti che risulteranno beneficiari sono esclusivamente le seguenti:

a) nel caso in cui l'importo ancora dovuto a titolo Tari del 2020 o superiore sia pari al contributo spettante l'Amministrazione Comunale si sostituirà direttamente al beneficiario e pagherà il Gestore della Tari dando quietanza al contribuente;

b) nel caso in cui l'importo ancora dovuto a titolo di Tari 2020 sia inferiore al contributo spettante l'Amministrazione Comunale si sostituirà direttamente al beneficiario e pagherà il Gestore della Tari dando quietanza al contribuente e provvederà ad erogare il contributo per la quota residua tramite bonifico bancario sul conto corrente comunicato in sede di accettazione del contributo;

c) nel caso in cui non vi sia alcun importo ancora dovuto a titolo di Tari 2020, il Comune provvederà ad erogare il contributo tramite bonifico bancario sul conto corrente comunicato in sede di accettazione del contributo.

9 - Attività istruttoria e di controllo

1. Gli uffici comunali accertano la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e determinano la quantificazione del contributo, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà.

2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:

- presentate oltre la data stabilita;
- presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e non processate nell'apposito portale web messo a disposizione;
- non completamente compilate secondo le modalità previste.

3. Prima della liquidazione del contributo, il Comune potrà richiedere specifica documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni richieste per accedere ai contributi in argomento, documentazione da esibirsi nei modi e nei termini richiesti, pena l'esclusione dall'erogazione dei contributi stessi.

4. Il Comune, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione del contributo, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/28.12.2000.

5. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza ma prima dell'erogazione del contributo deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo l'erogazione del contributo deve essere tempestivamente comunicata al Comune per l'eventuale revoca totale o parziale del contributo concesso.

6. Avverso i provvedimenti di diniego dei contributi o di erogazione degli stessi è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla relativa comunicazione o pubblicazione.